



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2583 del 23 dicembre 2014

pag. 1/5

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI

E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

“PROGETTO PILOTA ETICHETTA PARLANTE – ANNO 2014”

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto nella sua qualità di Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**E**

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata “Unioncamere”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

### PREMESSO CHE

A) La Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

B) L’Assessorato all’Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira a proseguire nel suo impegno di sensibilizzazione e di tutela del consumatore, di fondamentale importanza per dirigere e sostenere i Cittadini verso scelte consapevoli, entro il complesso rapporto tra consumo e produzione di beni e servizi e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

C) Unioncamere, come da proprio Statuto, all'art. 2, "*Le Competenze e le Funzioni*", e all'art. 11, "*La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro*", riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

D) La Regione e Unioncamere in data 26 marzo 2010 hanno siglato un Accordo di Programma, approvato con DGR del Veneto n. 2844 del 29 settembre 2009, e prorogato sino al 31.12.2015, con DGR del Veneto n. 2652 del 18.12.2012, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "*Obiettivi programmatici*", e segnatamente le lettere:

- I) *collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;*
- R) *politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.*

E) La Regione e Unioncamere vantano, altresì, una consolidata collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di politiche dei consumatori, che appare idonea al miglior perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, assicurando efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse pubbliche e il raggiungimento di risultati qualitativamente più elevati.

F) La Regione, mediante l'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore, mira sempre a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

G) In tale ambito, la Regione, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, ritiene di realizzare l'iniziativa riguardante l'attuazione di un progetto pilota che coinvolga le imprese venete nello sviluppo di una etichetta digitale volontaria atta a fornire ai consumatori la tracciabilità dei prodotti, con l'inserimento di ulteriori informazioni che dovessero essere richieste dalle Associazioni dei Consumatori a seguito di audit delle stesse, indispensabili per lo sviluppo del progetto o dal sistema imprenditoriale.

#### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1**

Unioncamere collaborerà e si coordinerà con la Regione, con le Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale e con le Associazioni di categoria degli imprenditori, per la realizzazione dell'"Etichetta parlante" digitale, secondo quanto previsto nelle premesse della DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

##### **ARTICOLO 2**

Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti relativi alle iniziative di cui alla lettera G) della presente convenzione.

**ARTICOLO 3**

Unioncamere inizierà le attività dell'intervento dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima delle date di scadenza previste per l'ultimazione delle attività; tali termini potranno essere prorogati fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

Eventuali richieste di modifiche non sostanziali all'iniziativa dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori e successivamente presentate in forma scritta per la relativa autorizzazione.

Oltre a quanto previsto all'articolo 5 della presente convenzione, Unioncamere produrrà alla Regione una relazione periodica dei risultati raggiunti e sull'attuazione delle attività.

Il primo monitoraggio dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2015 e il secondo entro il 30 ottobre 2015. Con la rendicontazione finale dovrà essere inoltre presentata una relazione analitica dell'attività complessiva svolta, sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

**ARTICOLO 4**

Unioncamere provvederà a che tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto – Assessorato all'Agricoltura e Tutela del Consumatore", pena la non ammissibilità delle relative spese.

**ARTICOLO 5**

Unioncamere, entro il 30 marzo 2016, trasmetterà alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria complessiva dell'intervento realizzato.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in copia conforme all'originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale.

Si precisa che i termini fissati per la conclusione delle attività progettuali non sono riferiti anche al pagamento dei titoli di spesa in quanto gli stessi potranno essere pagati fino alla data prevista per la presentazione della relativa rendicontazione.

- elenco della documentazione presentata e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

**ARTICOLO 6**

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni e tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili.

**ARTICOLO 7**

La realizzazione delle attività sopra descritte comporterà una spesa complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila,00): la Regione contribuirà con l'importo onnicomprensivo di Euro 47.000,00 (quarantasettemila,00) e Unioncamere del Veneto contribuirà con l'importo onnicomprensivo di Euro 3.000,00 (tremila/00) quale compartecipazione di spesa destinata alle attività di segreteria amministrativa e organizzativa.

Le spese dovranno essere così ripartite:

- euro 42.000,00 per la realizzazione di una piattaforma informatica multitasking per la gestione delle etichette elettroniche "Etichetta parlante", sviluppo di software dedicati, acquisto di eventuale hardware e comunicazione ai cittadini.
- Euro 8.000 per spese di segreteria organizzativa (euro 5.000 quale contributo regionale ed euro 3.000 quale compartecipazione di Unioncamere).

La Regione erogherà il contributo previsto con le seguenti modalità alternative:

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata, relativamente alla quota parte del progetto a carico della Regione, pari ad euro 47.000,00.
- b) In alternativa, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni dettagliate delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
  - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

**ARTICOLO 8**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

La presente convenzione, composta da numero 8 articoli, è dattiloscritta in numero ..... pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data .....

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.